Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 22 dicembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della « Gazzetta Ufficiale » viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega d' ffettuare al più presto il ver mento del canone bonamento, pari a L. 46.500, per mezzo m c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto P . dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(13575)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1976, n. **845.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711, concernente norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711, concernente norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 *l'undicesimo alinea è sostituito dal seguente*:

« importazioni di reni artificiali e ricambi, di prodotti emoderivati nonché di carrozzine per il trasporto di spastici »;

e al quattordicesimo alinea, dopo la parola: « Telespazio », *sono aggiunte le seguenti*: « , Società italiana radio marittima ».

L'articolo 4 *è sostituito dal seguente*:

« Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero, potranno essere apportate, prima del termine di scadenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato articolo 1, in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. **846.**

Assegnazione e concessione di bandiere di guerra a reparti di nuova costituzione dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;

Visti i decreti con i quali furono conferite le bandiere ai corpi;

Considerata l'opportunità di dotare i battaglioni e le unità equivalenti di bandiera di guerra;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sottoelencati battaglioni e gruppi è assegnata la bandiera di guerra:

1° Battaglione granatieri meccanizzato « Assietta »;
2° Battaglione granatieri meccanizzato « Cengio »;
3° Battaglione granatieri « Guardie »;

1° Battaglione fanteria motorizzato « San Giusto »;
5° Battaglione fanteria motorizzato « Col della Beretta »;
7° Battaglione fanteria « Cuneo »;
9° Battaglione fanteria motorizzato « Bari »;
11° Battaglione fanteria « Casale »;
13° Battaglione fanteria « Valbella »;
16° Battaglione fanteria « Savona »;
17° Battaglione fanteria « San Martino »;
20° Battaglione fanteria meccanizzato « M. San Michele »;
21° Battaglione fanteria motorizzato « Alfonsine »;
22° Battaglione fanteria « Primaro »;
23° Battaglione fanteria « Como »;
26° Battaglione fanteria « Bergamo »;
28° Battaglione fanteria « Pavia »;
30° Battaglione fanteria meccanizzato « Pisa »;
33° Battaglione fanteria d'arresto « Ardenza »;
37° Battaglione fanteria meccanizzato « Ravenna »;
40° Battaglione fanteria meccanizzato « Bologna »;
41° Battaglione fanteria meccanizzato « Modena »;
46° Battaglione fanteria « Reggio »;
48° Battaglione fanteria « Ferrara »;
52° Battaglione fanteria d'arresto « Alpi »;
53° Battaglione fanteria d'arresto « Umbria »;
57° Battaglione fanteria motorizzato « Abruzzi »;
59° Battaglione fanteria meccanizzato « Calabria »;
60° Battaglione fanteria « Col di Lana »;
62° Battaglione fanteria motorizzato «Sicilia »;
63° Battaglione fanteria d'arresto « Cagliari »;
66° Battaglione fanteria meccanizzato « Valtellina »;
67° Battaglione fanteria meccanizzato « Montelungo »;
68° Battaglione fanteria meccanizzato « Palermo »;
73° Battaglione fanteria d'arresto « Lombardia »;
76° Battaglione fanteria meccanizzato « Napoli »;
78° Battaglione fanteria motorizzato « Lupi di Toscana »;
80° Battaglione fanteria « Roma »;
82° Battaglione fanteria meccanizzato « Torino »;
84° Battaglione fanteria « Venezia »;
85° Battaglione fanteria meccanizzato « Verona »;
87° Battaglione fanteria motorizzato « Senio »;
89° Battaglione fanteria « Salerno »;
92° Pattaglione fanteria « Basilicata »;
114° Battaglione fanteria meccanizzato « Moriago »;
120° Battaglione fanteria d'arresto « Fornovo »;
130° Battaglione fanteria motorizzato « Perugia »;
141° Battaglione fanteria motorizzato « Catanzaro »;
151° Battaglione fanteria « Sette Comuni »;
152° Battaglione fanteria « Sassari »;
157° Battaglione fanteria motorizzato « Liguria »;
183° Battaglione fanteria meccanizzato « Nembo »;
225° Battaglione fanteria « Arezzo »;
231° Battaglione fanteria « Avellino »;
235° Battaglione fanteria « Piceno »;
244° Battaglione fanteria « Cosenza »;

1° Battaglione bersaglieri « La Marmora »;
2° Battaglione bersaglieri « Governolo »;
3° Battaglione bersaglieri « Cernaia »;
6° Battaglione bersaglieri « Palestro »;
10° Battaglione bersaglieri « Bezzecca »;
11° Battaglione bersaglieri « Caprera »;
18° Battaglione bersaglieri « Poggio Scanno »;
23° Battaglione bersaglieri « Castel di Borgo »;
26° Battaglione bersaglieri « Castelfidardo »;
27° Battaglione bersaglieri « Jamiano »;
28° Battaglione bersaglieri « Oslavia »;
67° Battaglione bersaglieri « Fagarè »;

Battaglione alpini « Mondovì »;
Battaglione alpini « Saluzzo »;
Battaglione alpini « Susa »;
Dattaglione alpini « Aosta »;
Battaglione alpini « Morbegno »;
Battaglione alpini « Bassano »;
Battaglione alpini « Feltre »;
Battaglione alpini « Gemona »;
Battaglione Alpini « Vicenza »;
Battaglione alpini « Trento »;
Battaglione alpini d'arresto « Val Tagliamento »;
Battaglione alpini d'arresto « Val Brenta »;
Battaglione alpini d'arresto « Val Chiese »;

1° Battaglione carri « M.O. Cracco »;
3° Battaglione carri « M.O. Galas »;
6° Battaglione carri « M.O. Scapuzzi »;
8° Battaglione carri « M.O. Secchiaroli »;
9° Battaglione carri « M.O. Butera »;
10° Battaglione carri « M.O. Bruno »;
20° Battaglione carri « M.O. Pentimalli »;
101° Battaglione carri « M.O. Zappalà »;

2° Battaglione paracadutisti « Tarquinia »;
3° Battaglione paracadutisti « Poggio Rusco »;
5° Battaglione paracadutisti « El Alamein »;
9° Battaglione d'assalto paracadutisti « Col Moschin »;

1° Battaglione lagunari « Serenissima »;
1° Gruppo squadroni corazzato « Nizza Cavalleria »;
2° Gruppo squadroni meccanizzato « Piemonte Cavalleria »;
3° Gruppo squadroni « Savoia Cavalleria »;
4° Gruppo squadroni meccanizzato « Genova Cavalleria »;
5° Gruppo squadroni carri « Lancieri di Novara »;
6° Gruppo squadroni carri « Lancieri di Aosta »;
7° Gruppo squadroni « Lancieri di Milano »;
8° Gruppo squadroni « Lancieri di Montebello »;
9° Gruppo squadroni carri « Lancieri di Firenze »;
12° Gruppo squadroni « Cavalleggeri di Saluzzo »;
15° Gruppo squadroni « Cavalleggeri di Lodi »;
19° Gruppo squadroni « Cavalleggeri Guide »;
28° Gruppo squadroni carri « Cavalleggeri di Treviso »;

1° Gruppo artiglieria da campagna semovente « Cacciatori delle Alpi »;
3° Gruppo artiglieria da campagna « Pastrengo »;
7° Gruppo artiglieria da campagna « Adria »;
8° Gruppo artiglieria da campagna semovente « Pasubio »;
9° Gruppo artiglieria da campagna semovente « Brennero »;

10° Gruppo artiglieria da campagna semovente « Avisio »;
11° Gruppo artiglieria da campagna « Monferrato »;
12° Gruppo artiglieria da campagna semovente « Capua »;
13° Gruppo artiglieria da campagna « Magliana »;
14° Gruppo artiglieria da campagna « Murge »;
18° Gruppo artiglieria da campagna « Gran Sasso »;
19° Gruppo artiglieria da campagna semovente « Rialto »;
20° Gruppo artiglieria da campagna semovente « Piave »;
21° Gruppo artiglieria da campagna « Romagna »;
24° Gruppo artiglieria da campagna « Peloritani »;
28° Gruppo artiglieria da campagna « Livorno »;
35° Gruppo artiglieria da campagna « Riolo »;
46° Gruppo artiglieria da campagna « Trento »;
47° Gruppo artiglieria da campagna « Gargano »;
48° Gruppo artiglieria da campagna « Taro »;
52° Gruppo artiglieria da campagna « Venaria »;
120° Gruppo artiglieria da campagna semovente « Po »;
185° Gruppo artiglieria da campagna paracadutisti « Viterbo »;
2° Gruppo artiglieria pesante campale « Potenza »;
5° Gruppo artiglieria pesante campale « Superga »;
9° Gruppo artiglieria pesante campale « Foggia »;
11° Gruppo artiglieria pesante campale « Teramo »;
33° Gruppo artiglieria pesante campale semovente « Terni »;
108° Gruppo artiglieria pesante campale semovente « Cosseria »;
131° Gruppo artiglieria pesante campale « Vercelli »;
132° Gruppo artiglieria pesante campale semovente « Rovereto »;
155° Gruppo artiglieria pesante campale semovente « Emilia »;
184° Gruppo artiglieria pesante campale semovente « Filottrano »;
205° Gruppo artiglieria pesante campale « Lomellina »;
4° Gruppo specialisti di artiglieria « Bondone »;
41° Gruppo specialisti di artiglieria « Cordenons »;
1° Gruppo artiglieria pesante « Adige »;
3° Gruppo missili « Volturno »;
9° Gruppo artiglieria pesante « Rovigo »;
Gruppo artiglieria da montagna « Aosta »;
Gruppo artiglieria da montagna « Vicenza »;
Gruppo artiglieria da montagna «Conegliano »;
Gruppo artiglieria da montagna « Pinerolo »;
Gruppo artiglieria da montagna « Bergamo »;
Gruppo artiglieria da montagna « Lanzo »;
17° Gruppo artiglieria controaerei leggera « Sforzesca »;
1° Battaglione genio minatori « Garda »;
2° Battaglione genio minatori « Iseo »;
3° Battaglione genio « Lario »;
3° Battaglione genio guastatori « Verbano »;
4° Battaglione genio pionieri « Orta »;
5° Battaglione genio pionieri « Bolsena »;
6° Battaglione genio « Trasimeno »;
21° Battaglione genio pionieri « Timavo »;
104° Battaglione genio pionieri « Torre »;
184° Battaglione genio pionieri « Santerno »;
131° Battaglione genio pionieri « Ticino »;
132° Battaglione genio pionieri « Livenza »;
3° Battaglione trasmissioni « Spluga »;
4° Battaglione trasmissioni « Gardena »;
5° Battaglione trasmissioni « Rolle »;
10° Battaglione trasmissioni « Lanciano »;
1° Battaglione NBC « Etruria ».

Art. 2.

Ai sottoelencati battaglioni e gruppi è concessa la bandiera di guerra:

1° Battaglione carabinieri paracadutisti « Tuscania »;
7° Battaglione carabinieri « M. O. Petruccelli »;
13° Battaglione carabinieri « M. O. Gallo »;
Battaglione alpini « Tirano »;
Battaglione alpini « Edolo »;
Battaglione alpini « Pieve di Cadore »;
Battaglione alpini «Belluno »;
Battaglione alpini « Tolmezzo »;
Battaglione alpini « Cividale »;
Battaglione alpini « L'Aquila »;
4° Battaglione carri « M.O. Passalacqua »;
5° Battaglione carri « M.O. Chiamenti »;
7° Battaglione carri « M.O. Di Dio »;
11° Battaglione carri « M.O. Calzecchi »;
13° Battaglione carri « M.O. Pascucci »;
19° Battaglione corazzato « M.O. Tumiati »;
22° Battaglione carri « M.O. Piccinini »;
60° Battaglione corazzato « M.O. Locatelli »;
62° Battaglione corazzato « M.O. Jero »;
63° Battaglione carri « M.O. Fioritto »;
Gruppo artigliera da montagna « Sondrio »;
Gruppo artiglieria da montagna « Asiago »;
Gruppo artiglieria da montagna « Agordo »;
Gruppo artiglieria da montagna « Belluno »;
Gruppo artiglieria da montagna « Udine »;
8° Battaglione trasmissioni ricerca elettronica « Tonale »;
9° Battaglione guerra elettronica « Rombo »;
11° Battaglione trasmissioni « Leonessa »;
13° Battaglione trasmissioni « Mauria »;
32° Battaglione trasmissioni « Valles »;
33° Battaglione guerra elettronica « Falzarego »;
41° Battaglione trasmissioni « Frejus »;
42° Battaglione trasmissioni « Pordoi »;
43° Battaglione trasmissioni « Abetone »;
44° Battaglione trasmissioni « Penne »;
45° Battaglione trasmissioni « Vulture »;
46° Battaglione trasmissioni « Mongibello »;
107° Battaglione trasmissioni « Predil »;
184° Battaglione trasmissioni « Cansiglio »;
231° Battaglione trasmissioni « Sempione »;
232° Battaglione trasmissioni « Fadalto »;
Battaglione mezzi anfibi « Sile »;
3° Autogruppo di corpo d'armata « Fulvia »;
4° Autogruppo di corpo d'armata « Claudia »;
5° Autogruppo di corpo d'armata « Postumia »;
10° Autogruppo di manovra interforze « Salaria »;
11° Autogruppo di manovra « Flaminia »;
14° Autogruppo di manovra « Flavia »;
Battaglione logistico « Ariete »;
Battaglione logistico « Centauro »;
Battaglione logistico « Folgore »;

Battaglione logistico « Mantova »;
Battaglione logistico « Mameli »;
Battaglione logistico « Manin »;
Battaglione logistico « Garibaldi »;
Battaglione logistico « Legnano »;
Battaglione logistico « Goito »;
Battaglione logistico « Curtatone »;
Battaglione logistico « Gorizia »;
Battaglione logistico « Trieste »;
Battaglione logistico « Vittorio Veneto »;
Battaglione logistico « Isonzo »;
Battaglione logistico « Brescia »;
Battaglione logistico « Pozzuolo del Friuli »;
Battaglione logistico « Aosta »;
Battaglione logistico « Acqui »;
Battaglione logistico « Cremona »;
Battaglione logistico paracadutisti « Folgore »;
Battaglione logistico « Friuli »;
Battaglione logistico « Granatieri di Sardegna »;
Battaglione logistico « Pinerolo »;
Battaglione logistico « Cadore »;
Battaglione logistico « Julia »;
Battaglione logistico « Orobica »;
Battaglione logistico «Taurinense »;
Battaglione logistico « Tridentina ».

Art. 3.

Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1976

LEONE

LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1976
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 390

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1976.

Sostituzione di componenti il comitato interministeriale per le agevolazioni di credito all'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 172;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dell'on. Angelo Salizzoni, dell'on. Egidio Carenini, del sen. Alberto Spigaroli;

Decreta:

Del comitato interministeriale incaricato di formulare proposte per la concessione del contributo in conto interessi su mutui a favore di imprese editrici e stampatrici e delle agenzie di stampa di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, ed incaricato altresì di formulare proposte per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui speciali di cui all'art. 6 della legge sopracitata, sono chiamati a far parte:

Presidente:

Arnaud on. Gian Aldo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membri:

Carta on. Gianuario, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Spitella sen. Giorgio, Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni culturali e ambientali,
in sostituzione rispettivamente dell'on. Angelo Salizzoni, dell'on. Egidio Carenini e del sen. Alberto Spigaroli.

Roma, addì 24 settembre 1976

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1976
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 8

(13545)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1976.

Proroga del termine della gestione commissariale dello Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1976, col quale il dott. Aldo Tartaglini è nominato commissario straordinario per l'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, col compito di attendere agli adempimenti di cui al terzo comma del succitato art. 6 della predetta legge;

Considerato che non è stato possibile portare a termine gli adempimenti ad esso demandati nel termine previsto di novanta giorni;

Ritenuta la necessità di avvalersi della facoltà di prorogare di altri novanta giorni dalla data di scadenza il termine di cui alla succitata norma;

Decreta:

Il termine della gestione commissariale dell'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, previsto al terzo comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è prorogato di novanta giorni dalla data di scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1976

Il Presidente: ANDREOTTI

(13548)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1976.

Proroga del termine della gestione commissariale dello Ente Delta Padano, ente di sviluppo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1976, col quale il comm. Rolando Tagliatti è nominato commissario straordinario per l'Ente Delta Padano, ente di sviluppo, col compito di attendere agli adempimenti di cui al terzo comma del succitato art. 6 della predetta legge;

Considerato che non è stato possibile portare a termine gli adempimenti ad esso demandati nel termine previsto di novanta giorni;

Ritenuta pertanto la necessità di avvalersi della facolta di prorogare di altri novanta giorni dalla data di scadenza il termine di cui alla succitata norma;

Decreta:

Il termine della gestione commissariale dell'Ente Delta Padano, ente di sviluppo, previsto al terzo comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è prorogato di novanta giorni dalla data di scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1976

Il Presidente: ANDREOTTI

(13547)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1976.

Proroga del termine della gestione commissariale dello Ente di sviluppo in Puglia e Lucania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1976, col quale il dott. Gerolamo Cappiello è nominato commissario straordinario per l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania col compito di attendere agli adempimenti di cui al terzo comma del succitato art. 6 della predetta legge;

Considerato che non è stato possibile portare a termine gli adempimenti ad esso demandati nel termine previsto di novanta giorni;

Ritenuta la necessità di avvalersi della facoltà di prorogare di altri novanta giorni dalla data di scadenza il termine di cui alla succitata norma;

Decreta:

Il termine della gestione commissariale dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, previsto al terzo comma dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è prorogato di novanta giorni dalla data di scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1976

Il Presidente: ANDREOTTI

(13546)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1976.

Integrazione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 21 luglio 1975, concernente l'istituzione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria prevista dall'art. 7 della predetta legge;

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 22 ottobre 1976, concernente l'integrazione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria sopracitata;

Viste le designazioni del Ministero delle finanze, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del Sindacato nazionale giornalai italiani - SI.NA.G.I.;

Decreta:

Sono nominati componenti della commissione tecnica per i problemi dell'editoria prevista dall'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172:

il dott. Pietro Serangeli, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

il dott. Enrico Veschi, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il sig. Vasco Mati, in rappresentanza del Sindacato nazionale giornalai italiani - SI.NA.G.I.;

il sig. Giuliano Longo, esperto in materia di editoria;

il sig. Piero Meloni, esperto in materia di editoria.

Roma, addì 7 dicembre 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PEDINI

(13549)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1976.

Autorizzazione alla gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, ente morale, con sede in Bologna, approvato con proprio decreto del 10 maggio 1973, e le successive modificazioni;

Vista l'istanza con la quale la gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a 40 volte l'ammontare del fondo di garanzia nonché delle riserve;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative della gestione medesima e avuta presente l'opportunità di assicurare alla stessa un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

La gestione di credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 40 volte l'ammontare del fondo di garanzia versato nonché delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(13280)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di tassi di premi presentati dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita con le relative condizioni di polizza e di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi in vigore;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita con le relative condizioni di polizza ed i tassi di premio sottoindicati in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa 0-4S, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvato con decreto ministeriale del 29 marzo 1961);

tariffa 0-5S, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 5992 del 26 settembre 1967);

tariffa 0-6, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale del 6 febbraio 1968);

tariffa 0-7, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo limitato, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale del 6 febbraio 1968);

tariffa 0-8, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvato con decreto ministeriale del 6 febbraio 1968);

tariffa 6-6M/6-6F, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva.

Roma, addì 15 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12886)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana

sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) rilevanza degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonchè della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Marche, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche è così composto:

Levantesi Lanfranco (CGIL), Cherubini Fernando (CISL), Coccioli Ubaldo (UIL) e Ceccarelli Alfiero (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Crinelli Norberto (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Cingolani Franco (CGIL), Seghetti Paolo (CISL) e Pizzichini Stefano (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Fabi Adamo (CGIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Pelizza dott. Carlo (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Ciacci p.a. Francesco (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Battelli comm. Celso (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Cristofani dott. Luciano (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Pirri dott. Pericle, dirigente superiore e Pace dottor Antonio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cavalcoli dott. Ugo, dirigente superiore e Dias dottor Achille, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Guida dott. Marcello, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(12940)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1976.

Approvazione di tassi di premio, in estensione di tariffe di assicurazione in vigore, di un'opzione e di condizioni di polizza presentati dalla S.p.a. Norditalia vita, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Norditalia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in estensione di tariffe

di assicurazione sulla vita in vigore, di un'opzione alla scadenza del contratto e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla presente domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i seguenti tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, l'opzione di capitale in rendita alla scadenza del contratto e le condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Norditalia vita, con sede in Milano:

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa 1AR relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 9108 del 31 ottobre 1974);

tariffa 2AR relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale n. 9108 del 31 ottobre 1974);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte di annualità posticipate certe.

Roma, addì 20 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12933)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1976.

Riunificazione degli uffici del registro « Ufficio registro atti civili » e « Atti giudiziari, successioni, bollo e demanio » di Padova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali degli uffici del registro allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Ufficio registro atti civili » e « Atti giudiziari, successioni, bollo e demanio » di Padova;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Vista la tabella *B* annessa al decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1975, registro n. 46 Finanze, foglio n. 382, con il quale è stata effettuata la classificazione, per livello dirigenziale, degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Ufficio registro atti civili » e « Atti giudiziari, successioni, bollo e demanio » di Padova, sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Padova è classificato tra gli uffici dirigenziali, a livello di primo dirigente.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1976
Registro n. 62 *Finanze, foglio n.* 289

(13601)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1976.

Riunificazione degli uffici del registro « Ufficio atti civili, giudiziari e successioni » e « Ufficio imposta generale sulla entrata, bollo e demanio » di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali degli uffici del registro allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Ufficio atti civili, giudiziari e successioni » e « Ufficio imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Reggio Calabria;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Vista la tabella *B* annessa al decreto ministeriale 1° febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1975, registro n. 46 Finanze, foglio n. 382, con il quale è stata effettuata la classificazione, per livello dirigenziale, degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Ufficio atti civili, giudiziari e successioni » e « Ufficio imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Reggio Calabria, sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Reggio Calabria è classificato tra gli uffici dirigenziali, a livello di primo dirigente.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1976
Registro n. 62 *Finanze, foglio n.* 288

(13602)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1976.
Istituzione dell'ufficio imposta sul valore aggiunto di Oristano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, con la quale è stata istituita la provincia di Oristano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, istitutivo degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
Sentita la regione sarda, a norma dell'art. 3, primo comma, della predetta legge 16 luglio 1974, n. 306;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito nella provincia di Oristano l'ufficio imposta sul valore aggiunto, con sede nel capoluogo.

Art. 2.

L'ufficio imposta sul valore aggiunto di Oristano è classificato tra gli uffici di 1ª categoria.

Art. 3.

Il funzionamento del predetto ufficio inizierà dal 1° gennaio 1977 e la relativa spesa graverà sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo delle province di Cagliari, di Nuoro e di Oristano.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1976
Registro n. 63 *Finanze, foglio n.* 351

(13600)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;
Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;
Esaminati i pareri delle competenti autorità;
Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla « Determinazione » in data 12 aprile 1976 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 in data 23 aprile 1976 sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1977.

Roma, addì 10 dicembre 1976

p. *Il direttore*: SARACENO

(13556)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio di ricostruzione edilizia S. Benedetto », in Subiaco, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1976, il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio di ricostruzione edilizia S. Benedetto », in Subiaco (Roma), in sostituzione del rag. Renato Vignoli, che ha rinunciato all'incarico.

(13388)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Organizzazione dell'intervento per l'alcole delle prestazioni viniche. Condizioni e modalità di acquisto e vendita da parte dell'A.I.M.A. di tale alcole nella campagna vitivinicola 1976-77.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lart. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, modificato e completato con regolamento (CEE) numero 1160/76 del 17 maggio 1976, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti integrativi ed applicativi numero 1930/76 del 20 luglio 1976, n. 2051/76 del 19 agosto 1976 e n. 1932/76 del 20 luglio 1976, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento delle quantità di alcole consegnato dai distillatori ed ottenuto dalla trasformazione delle materie che coloro i quali sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'art. 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 hanno consegnato ai distillatori interessati in soddisfacimento di tale obbligo per la campagna vitivinicola 1976-77;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazione, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regola-

menti comunitari, e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1976, recante disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1976-77;

Visto il regolamento (CEE) n. 1020/76 del 29 aprile 1976, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole messo a disposizione in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, per la campagna 1976-77, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A.;

Considerato che a tal fine, in relazione alle condizioni stabilite all'art. 3, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 1930/76 secondo cui il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche dovuto dall'organismo di intervento ai distillatori conferenti, si applica a merce nuda franco magazzino dell'organismo di intervento, occorre provvedere all'apprestamento delle capacità ricettive di magazzino dell'intervento per le quantità di alcole delle prestazioni viniche che verranno offerte in vendita all'A.I.M.A. dai distillatori;

che, stante lo svolgimento già in corso della campagna vitivinicola 1976-77, ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per procedere all'apprestamento di tali capacità ricettive ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 maggio 1971, n. 144;

Nell'adunanza del 9 dicembre 1976;

Ha deliberato:

Titolo I

APPRESTAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTO PER L'ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE

Art. 1.

Nell'ambito dell'espletamento delle operazioni di intervento relative all'alcole delle prestazioni viniche, di cui all'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, modificato con regolamento (CEE) n. 1160/76 del 17 maggio 1976, ed ai relativi regolamenti integrativi ed applicativi, il servizio di ricevimento, immagazzinamento e conservazione del prodotto offerto in consegna all'A.I.M.A. dai distillatori che sono obbligati a tale consegna è affidato, con contratto a trattativa privata, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori che dispongano di idonee attrezzature, per magazzini autorizzati per commercianti all'ingrosso soggetti alla vigilanza continuativa degli organi dell'amministrazione finanziaria e utilizzabili come magazzini dell'organismo di intervento, nei limiti ed alle condizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 2.

L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza del richiedente. Per gli enti pubblici, società ed altre persone giuridiche, devono essere indicati la denominazione e ragione sociale, la sede ed il legale rappresentante;

attività svolta;

ubicazione e capacità ricettiva di magazzino espressa in ettolitri di capienza offerta a disposizione dell'A.I.M.A., e che non deve essere inferiore, per ciascun magazzino, a ettolitri 5.000;

ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione alla cui vigilanza continuativa sono soggetti i singoli magazzini indicati ed estremi dell'atto di autorizzazione del Ministero delle finanze per magazzini commercianti all'ingrosso;

dichiarazione di impegno a ricevere e conservare in detti magazzini fino al 31 dicembre 1979 ed entro il limite della capacità ricettiva posta a disposizione le quantità di alcole di cui l'A.I.M.A. disporrà la consegna nei magazzini medesimi.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che per esso ha firmato la domanda ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

certificato della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Art. 3.

Il servizio di cui all'art. 1 è affidato con contratto a trattativa privata, con cui sono stabilite le condizioni particolari del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nella presente deliberazione, previo riconoscimento, da parte del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., della sussistenza dei requisiti richiesti.

Titolo II

CONDIZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA DA PARTE DELL'A.I.M.A. DELL'ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE NELLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 1976-77

Art. 4.

Ogni partita di alcole da consegnare all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1976-77, deve essere costituita, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1930/76 e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1932/76, nonchè del decreto ministeriale 21 agosto 1976, da alcole rettificato buon gusto avente una gradazione minima di 95 gradi ed i requisiti prescritti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, nonchè, per una quantità non superiore al 6% della partita medesima, da alcole con gradazione non inferiore a 92°, idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

Art. 5.

Per la consegna all'A.I.M.A. dell'alcole di cui al precedente art. 4, le imprese di distillazione, riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che lo hanno prodotto debbono far pervenire all'A.I.M.A. offerta scritta di consegna mediante lettera contenente le seguenti indicazioni per ogni partita di alcole messa a disposizione:

a) nome, cognome e indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche: la denominazione e ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità (alcole rettificato buon gusto a non meno di 95° avente i requisiti della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, oppure alcole ad almeno 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) e gradazione effettiva dell'alcole offerto per la consegna;

c) ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

d) elenco dei documenti allegati.

L'offerta di consegna deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le persone fisiche e le società di fatto), di data non anteriore di più di tre mesi dalla data della lettera con cui l'alcole viene posto a disposizione dell'A.I.M.A., indicante la persona del legale rappresentante della distilleria;

b) dichiarazione del distillatore attestante che l'alcole offerto all'A.I.M.A. proviene dalla distillazione delle materie prime ad esso consegnate dai produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'art. 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 e all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1930/76. Tale dichiarazione deve contenere l'elenco di detti obbligati ai quali la partita di alcole messa a disposizione si riferisce e deve essere corredata, per le quantità di vino eventualmente comprese fra tali materie prime, della dichiarazione del competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi che detti quantitativi di vino sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

c) matrici delle bollette di consegna o di ricevimento previste dal decreto ministeriale 21 agosto 1976, della materia prima consegnata al distillatore dai produttori obbligati alle prestazioni viniche, recanti l'annotazione, da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro

delle materie prime serie *C* modello 41, D II. L'annotazione può essere sostituita con dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio, contenuta nella dichiarazione di cui alla successiva lettera *d*);

d) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime distillate per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari ed è vincolato per le destinazioni disposte dall'A.I.M.A.

Art. 6.

Le offerte di consegna dell'alcole all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche riferite alla campagna vitivinicola 1976-77 devono pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 15 agosto 1977.

Art. 7.

Verificata la regolarità e completezza della offerta di consegna e della documentazione allegata alla stessa, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, per la presa in consegna della merce nel magazzino di intervento indicato in detta lettera, qualora il distillatore non abbia fatto uso della facoltà di cui al successivo art. 12.

Art 8.

La consegna dell'alcole al magazzino d'intervento deve essere effettuata dal distillatore interessato previ accordi con l'assuntore per conto dell'A.I.M.A. del servizio di detto magazzino e con l'ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio.

La merce deve essere consegnata nuda franco magazzino d'intervento, schiava di imposta di fabbricazione e degli altri diritti erariali.

All'atto della presa in consegna l'assuntore del magazzino di intervento, previo accertamento in contraddittorio della quantità e qualità consegnata, emette apposita bolletta di entrata, sottoscritta dalle parti e formata, secondo il modello approvato dall'A.I.M.A., in numero di esemplari occorrenti, rispettivamente, per la distilleria conferente, l'assuntore, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'A.I.M.A.

Nella bolletta di entrata devono essere indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, il distillatore conferente, la quantità e la qualità dell'alcole consegnato gli estremi della bolletta di accompagnamento, gli estremi del certificato UTIF relativi alla partita indicata nell'offerta e della quale la quantità consegnata fa parte.

Art. 9.

Il prezzo di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore conferente per la campagna vitivinicola 1976-77 è di L. 847,44 all'ettolitro per grado alcolico, pari a 0,88 u.c., esclusi l'imposta di fabbricazione, eventuali altri diritti erariali e l'I.V.A. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche all'alcole con gradazione non inferiore a 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, e per quantità non superiore al 6 % della partita di alcole consegnata all'A.I.M.A.

Tale prezzo è riferito a merce nuda consegnata dal distillatore franco magazzino di intervento ed è applicato alla quantità effettivamente consegnata.

Art. 10.

Al pagamento del prezzo di acquisto provvede direttamente l'A.I.M.A. sulla base di fattura emessa dal distillatore conferente in corrispondenza di tutte le bollette di entrata relative alla intera partita di prodotto consegnata, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale fattura accompagnata da lettera del distillatore in cui sia indicata anche la forma prescelta per il pagamento fra quelle previste dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Le quantità di alcole acquisite all'A.I.M.A. nei magazzini di intervento saranno poste in libera vendita alle condizioni stabilite in appositi pubblici avvisi del Presidente dell'A.I.M.A., diramati mediante affissione nell'atrio della sede dell'A.I.M.A., in Roma, via Palestro n. 81, e nelle sedi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Nella prima applicazione della presente deliberazione e fino a diversa determinazione dell'A.I.M.A. il prezzo di libera vendita di tali quantità di alcole è stabilito, alla condizione di merce nuda resa su mezzo di trasporto dell'acquirente al magazzino di intervento, nelle seguenti misure:

L. 742,79 per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dell'acquirente, nonchè l'I.V.A., per l'alcole rettificato buon gusto di gradazione non inferiore a 95°;

L. 240,00 per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dell'acquirente, nonchè l'I.V.A., per l'alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione con gradazione non inferiore a 92°.

Titolo III

DIRITTO DI PRELAZIONE DEL DISTILLATORE CONFERENTE

Art. 12.

E' riconosciuto al distillatore il diritto di precedenza nell'acquisto dell'alcole da lui stesso prodotto e offerto in consegna all'A.I.M.A.

Il distillatore che intende avvalersi di tale diritto di precedenza deve farne richiesta scritta all'A.I.M.A., a pena di decadenza, nella stessa offerta di consegna del prodotto all'A.I.M.A.

La richiesta di acquisto deve contenere l'indicazione della quantità (espressa in ettolitri), della qualità e del relativo prezzo di vendita di cui al precedente art. 11 e deve essere corredata di fidejussione di primaria banca a favore dell'A.I.M.A. di importo pari all'importo complessivo del prezzo di vendita e valida ed operante per un periodo di tre mesi dalla data della richiesta di acquisto, a garanzia del pagamento del prezzo medesimo. La fidejussione può essere omessa qualora il distillatore dichiari nella richiesta di acquisto che l'A.I.M.A. è autorizzata a soddisfarsi del prezzo di vendita mediante ritenuta del relativo importo sulla somma a lui dovuta per il pagamento del prezzo dell'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A.

Nel caso che il distillatore si avvalga del suddetto diritto di precedenza nell'acquisto, i quantitativi di alcole teste e code compresi nella partita di alcole posta a disposizione dell'A.I.M.A. possono essere conferiti tal quali, ancora prima della rettificazione, a condizione che nella dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera *d*), ne venga indicata la quantità corrispondente in prodotti finiti (alcole buon gusto a non meno di 95° ed alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione a non meno di 92°) desunta in base a stima tecnica di detto ufficio, tenuto conto dei cali di rettificazione.

Art. 13.

Nell'ipotesi di richiesta di acquisto ai sensi del precedente art. 12, l'A.I.M.A. provvede, con la lettera a firma del direttore generale e diretta al distillatore interessato ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sulla presa in carico del prodotto posto a sua disposizione e sulla richiesta di acquisto avanzata dal distillatore medesimo.

Se il prodotto messo a disposizione dell'A.I.M.A. è da questa dichiarato accettato ed è accolta dall'A.I.M.A. la richiesta di acquisto presentata dal distillatore, la proprietà dell'alcole che ha formato oggetto della richiesta di acquisto del distillatore è trasferita immediatamente al distillatore acquirente, senza estrazione del prodotto dal magazzino del distillatore.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento al distillatore del prezzo di acquisto dovutogli entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal distillatore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A.

Entro lo stesso termine deve essere corrisposto dal distillatore all'A.I.M.A. l'importo del prezzo di vendita, mediante versamento secondo le modalità indicate nella suddetta lettera della A.I.M.A.

Art 14.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1976

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(13577)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 307-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 307-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Agostini Mario, in Firenze, via Madonna delle Querce, 16.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(13385)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Noci (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 880.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3913/M)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Fossato di Vico (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3932/M)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 81.861.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3905/M)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3906/M)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3907/M)

Autorizzazione al comune di Orbassano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Orbassano (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 123.168.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3908/M)

Autorizzazione al comune di Palagano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Palagano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.746.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3927/M)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Piobbico (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.214.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3933/M)

Autorizzazione al comune di Capodimonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Capodimonte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3934/M)

Autorizzazione al comune di San Secondo Parmense ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di San Secondo Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 18.228.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3928/M)

Autorizzazione al comune di Caprileone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Caprileone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3909/M)

Autorizzazione al comune di Librizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Librizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3910/M)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Aulla (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 544.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3911/M)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Castelfiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 465.783.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3912/M)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Fiorano Modenese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3914/M)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 500.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3915/M)

Autorizzazione al comune di Massa Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Massa Marittima (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 348.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3916/M)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 463.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3917/M)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 390.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3918/M)

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.050.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3919/M)

Autorizzazione al comune di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Agliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 505.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3920/M)

Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Trinitapoli (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 727.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3921/M)

Autorizzazione al comune di Palagiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Palagiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3922/M)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Maglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 844.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3923/M)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Carovigno (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 781.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3924/M)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Vieste (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 378.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3925/M)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Pietravairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.617.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3929/M)

Autorizzazione al comune di Mortara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Mortara (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3926/M)

Autorizzazione al comune di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1976, il comune di Ponza (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3930/M)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1976, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.664.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3931/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 17 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865 —	865 —	865,35	865 —	865,40	865,30	865,40	865 —	865 —	865,35
Dollaro canadese	852 —	852 —	852,30	852 —	851 —	853,05	852 —	852 —	852 —	852 —
Franco svizzero	352,82	352,82	352,85	352,82	352,70	352,80	352,68	352 —	352 —	352,80
Corona danese	148,15	148,15	148,10	148,15	148,15	148,10	148,16	148,15	148,15	148,15
Corona norvegese	165,76	165,76	165,80	165,76	165,75	165,75	165,73	165,76	165,76	165,75
Corona svedese	207,83	207,83	207,85	207,83	207,85	207,80	207,79	207,83	207,83	207,85
Fiorino olandese	347,62	347,62	347,50	347,62	347,75	347,60	347,70	347,62	347,62	347,60
Franco belga	23,731	23,731	23,73	23,731	23,70	23,72	23,7275	23,731	23,731	23,70
Franco francese	173,39	173,39	173,35	173,39	173,45	173,40	173,44	173,39	173,39	173,40
Lira sterlina	1445,30	1445,30	1445,50	1445,30	1444,35	1445,30	1445,50	1445,30	1445,30	1445,30
Marco germanico	362,13	362,13	362,13	362,13	362,30	362,10	362,27	362,13	362,13	362,10
Scellino austriaco	51,0455	51,0455	51,05	51,0455	51 —	51,05	51,075	51,0455	51,0455	51 —
Escudo portoghese	27,47	27,47	27,4525	27,47	27,50	27,47	27,46	27,47	27,47	27,47
Peseta spagnola	12,659	12,659	12,66	12,659	12,50	12,65	12,6625	12,659	12,659	12,65
Yen giapponese	2,9365	2,9365	2,94	2,9365	2,93	2,93	2,936	2,9365	2,9365	2,93

Media dei titoli del 17 dicembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,850
» 5 % (Ricostruzione)	93,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,175
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,825
» 5,50 % » » 1968-83	77,100
» 5,50 % » » 1969-84	78,850
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,625
» 9 % » » 1975-90	88,125
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	86,250
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,600
» poliennali 7 % 1978	91,450
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,900
» » 9 % 1980	88,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 dicembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,375
Dollaro canadese	852 —
Franco svizzero	352,75
Corona danese	148,155
Corona norvegese	165,745
Corona svedese	207,81
Fiorino olandese	347,66
Franco belga	23,729
Franco francese	173,41
Lira sterlina	1445,40
Marco germanico	362,20
Scellino austriaco	51,06
Escudo portoghese	27,465
Peseta spagnola	12,661
Yen giapponese	2,936

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1976-77 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1976-77 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza:

a) n. 350 da L. 80.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) n. 350 da L. 150.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 350 da L. 400.000 ciascuna per la frequenza delle università od altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 150 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 200 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti costretti ad alloggiare in località diverse da quella del luogo di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 400.000 a L. 650.000.

Nell'ambito della categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*), *b*), *c*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti unversitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1975-76 (compresa la sessione di febbraio 1977) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori ovvero studenti universitari iscritti al 1° corso dell'anno accademico 1976-77: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a «buono», oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1975-76.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1976-77 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1976-77 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, dovranno essere presentate alla prefettura di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1977 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1977 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1975-76 con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1976-77;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1976-77 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1975-76;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del II corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1975-76 (compresa la sessione di febbraio 1977) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1976-77 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) solo per il personale in posizione di quiescenza: atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 13 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: DARIDA

(13559)

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1976-77 agli orfani dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1976-77 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) n. 30 da L. 110.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati;

b) n. 20 da L. 200.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 40 da L. 500.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 18 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 22 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti costretti ad alloggiare in località diverse da quella del luogo di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 500.000 a L. 750.000.

Nell'ambito della categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie *a*), *b*), *c*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1975-76 (compresa la sessione di febbraio 1977) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al 1° corso dell'anno accademico 1976-77: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1975-76.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1976-77 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1976-77 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alla prefettura di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1977 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1977 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

stato di famiglia;

certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1975-76 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un'unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1976-77;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1976-77 al 1° corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1975-76;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del II corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1975-76 (compresa la sessione di febbraio 1977) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1976-77 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dello art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione, che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 13 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: DARIDA

(13560)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a diciassette posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 20 novembre 1976 il decreto ministeriale 27 ottobre 1976 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a diciassette posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(13319)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ottantasette posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 20 novembre 1976 il decreto ministeriale 5 novembre 1976, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a ottantasette posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(13320)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(13572)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

due posti di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(13586)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria infantile.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(13564)

OSPEDALE «S. PAOLO» DI SAVONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Savona.

(13562)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(13563)

OSPEDALE DI CIRCOLO «UMBERTO I» DI BELLANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bellano (Como).

(13569)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario odontostomatologo;

un posto di aiuto pediatra (con competenza in neonatologia);

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(13590)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario medico del servizio di immunoematologia - centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(13568)

PIO ISTITUTO «S. SPIRITO» ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di virologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimò giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(13625)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(13585)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

(13584)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. GARBASSO » DI AREZZO

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arezzo.

(13573)

OSPEDALE « CARD. PANICO » DI TRICASE

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricase (Lecce).

(13574)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(13570)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEFIASCONE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Montefiascone (Viterbo).

(13565)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(13566)

OSPEDALE « DELL'ANNUNZIATA » DI SULMONA

Concorso ad un posto di primario oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(13567)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1976, n. **38.**

Consulta regionale sui problemi della donna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 24 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in applicazione dei princìpi enunciati dagli articoli 3 e 37 della Costituzione e dall'art. 4 dello statuto istituisce la consulta regionale per i problemi della donna.

Essa avrà lo scopo di affrontare, attraverso l'attività di ricerca, di studio, documentazione, i problemi della condizione della donna nella società.

Art. 2.

La consulta regionale è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) il presidente della giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;

b) undici membri designati dal consiglio regionale con voto limitato a sette;

c) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni femminili democratiche a carattere nazionale e non più di tre di quelle a carattere locale operanti nella Regione designati dalle stesse;

d) un rappresentante di ciascuna delle associazioni democratiche degli emigranti operanti a livello regionale, designato dalle stesse;

e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) un rappresentante di ciascuna delle associazioni democratiche operanti a livello regionale nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e dell'industria, designato dalle stesse;

g) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

h) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Unione province italiane (UPI);

i) un rappresentante designato dal consiglio di amministrazione dell'Università;

l) un rappresentante designato dal tribunale per i minorenni.

Le organizzazioni e le associazioni di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*), sono individuate dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, tra quelle maggiormente rappresentative.

I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.

Art. 3.

La consulta regionale esercita le seguenti funzioni nei limiti delle attribuzioni della Regione ed ai fini di proposte di legge dello Stato:

a) adottare a maggioranza dei due terzi il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e le eventuali modifiche;

b) costituire commissioni o gruppi di studio per l'esame di problemi specifici chiamando a partecipare di volta in volta quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al fine di utilizzare tutte le esperienze e le conoscenze presenti nella comunità regionale;

c) studiare i problemi annessi alla condizione femminile in rapporto all'assetto economico e sociale della Regione, alle condizioni di vita e di lavoro della donna;

d) esprimere pareri sugli atti di programmazione regionale e formulare proposte in tema di servizi sociali e di occupazione nella prospettiva del superamento degli squilibri esistenti;

e) proporre agli organi della Regione l'adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela della donna nell'ambito della competenza regionale;

f) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;

g) favorire la costituzione di consulte comunali e comprensoriali;

h) convocare conferenze e convegni sui problemi connessi alla condizione femminile, anche in collegamento con le altre regioni;

i) curare la raccolta e la diffusione del materiale bibliografico e documentario, nonchè la pubblicazione di volumi e periodici.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a partire dall'esercizio 1976, la spesa annua di lire 30 milioni da imputare al cap. 2400 — di nuova istituzione nel titolo I, sezione IV, rubrica 10 — denominato « Spesa per il funzionamento della consulta regionale per i problemi della donna ».

All'onere relativo all'anno 1976 sarà fatto fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 3130 denominato: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 17 novembre 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1976 (atto n. 289) e il 6 ottobre 1976 (atto n. 315) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 9 novembre 1976.

(13353)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1976, n. **34.**

Norme per la concessione dei contributi agli enti locali ed agli enti ospedalieri in attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per l'esecuzione delle opere comprese nei programmi di intervento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, si applicano le norme previste dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, per la realizzazione delle opere pubbliche degli enti locali e degli enti ospedalieri assistite dal contributo della Regione con l'osservanza, per quanto riguarda la erogazione dei contributi, delle seguenti modalità:

gli enti attuatori devono presentare bimestralmente alla Regione gli stati di avanzamento dei lavori;

il 50 per cento dell'importo del contributo è erogato a favore dell'ente attuatore in base a domanda di questo corredata dell'atto di aggiudicazione dei lavori e di quello formale di consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia diretta ovvero del provvedimento di acquisto dei beni oggetto della fornitura ove questi siano scorporati e prevalenti rispetto all'ammontare globale dei lavori;

il 25 per cento dell'importo del contributo è erogato quando i lavori abbiano raggiunto almeno il 50 per cento del prezzo contrattuale su domanda dell'ente corredata dei certificati di liquidazione;

il 25 per cento dell'importo del contributo è erogato al termine dei lavori in base a domanda dell'ente corredata dei certificati di liquidazione nonché del certificato di ultimazione dei lavori e del relativo stato finale;

l'erogazione delle quote di contributo successive alla prima è altresì subordinata alla presentazione bimestrale da parte dell'ente attuatore degli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 novembre 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 35.

Norme per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica comprese nei programmi di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 24 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Norma generale

Per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica comprese nei programmi di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, per la realizzazione delle opere pubbliche degli enti locali assistite dal contributo della Regione e, in quanto compatibili, le altre norme di legge statali e regionali vigenti in materia.

Art. 2.
Acquisizione delle aree

Gli enti obbligati devono acquisire le aree avvalendosi delle disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli enti stessi adottano la procedura della occupazione di urgenza entro il termine di trenta giorni dalla aggiudicazione dei lavori. Qualora i provvedimenti relativi non siano adottati entro detto termine alla adozione degli stessi provvede il presidente della giunta regionale.

Art. 3.
Progettazione delle opere

Gli enti obbligati, anche riuniti in consorzio, possono avvalersi per la progettazione ed esecuzione delle opere dell'istituto della concessione attenendosi a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Il bando di gara per l'affidamento in concessione deve essere emesso dagli enti obbligati entro due mesi dalla comunicazione dell'inclusione delle opere nel programma deliberato dalla Regione.

Gli stessi enti obbligati, qualora non ricorrano all'affidamento in concessione, provvedono alla progettazione esecutiva delle opere o alla redazione del piano di massima nel caso di appalto-concorso, attraverso i propri uffici tecnici o avvalendosi di liberi professionisti.

In tutti i casi previsti dai comma precedenti gli enti obbligati devono curare che i progetti vengano redatti secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412, ed in osservanza delle norme tecniche relative agli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica per i diversi tipi di scuola, e che i progetti medesimi vengano presentati alla Regione per i provvedimenti di competenza entro sei mesi dalla data di comunicazione della inclusione delle opere nel programma deliberato dalla Regione.

Gli uffici regionali dei lavori pubblici possono essere incaricati solamente della direzione lavori, contabilità e del collaudo delle opere su richiesta degli enti interessati e previe le necessarie intese.

E' accordata la priorità alle richieste dei comuni privi di ufficio tecnico o di adeguate strutture tecnico-amministrative.

Art. 4.
Approvazione dei progetti

I progetti sono approvati a norma degli articoli 11 e 12 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, anche agli effetti di cui all'art. 13 della legge stessa, entro il termine di un mese decorrente:

se l'approvazione è di competenza degli enti obbligati, dalla data della loro redazione o dalla data in cui è pervenuta agli enti la comunicazione del parere favorevole dell'organo consultivo regionale;

se l'approvazione è di competenza del presidente della giunta regionale, dalla data del parere favorevole del competente organo consultivo regionale o, se successivo, dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione regionale della deliberazione divenuta esecutiva a norma di legge con la quale l'ente adotta il progetto.

Nel caso di affidamento in concessione il progetto esecutivo è approvato, indipendentemente dall'importo, dal presidente della giunta regionale entro il termine predetto, termine che nel caso di appalto-concorso decorre dalla data di presentazione alla Regione del progetto, corredato del giudizio favorevole della commissione esaminatrice.

Art. 5.
Appalto dei lavori

Le modalità di appalto e della esecuzione delle opere vengono stabilite dai competenti organi degli enti obbligati.

Alle procedure per l'appalto delle opere deve essere dato corso dagli enti obbligati entro trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione del decreto di cui al primo comma del successivo art. 8.

Ove i lavori siano di importo non superiore a L. 100.000.000 gli enti possono procedere direttamente a trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa alla quale devono essere invitate, di norma, almeno cinque imprese.

Art. 6.
Esecuzione dei lavori

I lavori devono essere attuati nei termini contrattuali.

L'ente attuatore può disporre sospensioni o accordare proroghe, con deliberazione motivata, unicamente per cause di forza maggiore.

Art. 7.
Gestione delle opere

Gli enti obbligati provvedono in merito a tutti gli atti di gestione di carattere tecnico ed amministrativo riguardanti la conduzione delle opere fino al momento del collaudo.

I lavori di variante o suppletivi a progetti approvati, nonché le relative maggiori spese cui si possa provvedere nei limiti dell'importo totale assegnato per la esecuzione dell'opera con la utilizzazione eventuale delle somme a disposizione per imprevisti o delle economie derivanti da ribasso d'asta, semprechè

i diversi o maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera, sono approvati dall'ente obbligato su proposta del direttore dei lavori senza la necessità di preventivi pareri.

Eventuali economie derivanti da aggiudicazione con ribasso, da perizie riduttive, da minori lavori o da qualsiasi altra causa potranno essere accertate dalla giunta regionale dopo la ultimazione dei lavori anche prima del collaudo per permettere il tempestivo impiego delle somme risparmiate e, ove le previsioni generali sui costi delle opere programmate lo consentano, di quelle accantonate ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 5 agosto 1975, n. 412, per le finalità previste in detta norma.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente gli enti obbligati sono tenuti a comunicare all'amministrazione regionale entro dieci giorni dall'espletamento delle relative procedure i risultati dell'appalto, bimestralmente lo stato di avanzamento dei lavori e ogni altra informativa sull'andamento dell'opera, nonché entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori lo stato finale degli stessi.

Le varianti o le integrazioni che per giustificati motivi si rendessero necessarie al progetto approvato, comportanti spese eccedenti le previsioni di programma che non fossero coperte da mezzi di bilancio dell'ente obbligato, devono essere approvate, previo parere favorevole del competente organo consultivo, con deliberazione della giunta regionale che provvede in merito all'eventuale integrazione di finanziamento nei limiti delle somme disponibili ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 8.

Impegni di spesa ed erogazione dei fondi

Con proprio decreto il presidente della giunta regionale, sulla base della deliberazione esecutiva con la quale l'ente obbligato ha approvato il progetto e della relazione tecnica allo stesso, nonché del parere favorevole del competente organo consultivo, o contestualmente alla approvazione del progetto, assegna il finanziamento.

L'erogazione del finanziamento delle opere di importo fino a L. 100.000.000 avviene con le modalità stabilite dall'art. 14, primo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Per le opere che importino una spesa superiore a L. 100.000.000 l'erogazione del finanziamento è ripartita in tre esercizi finanziari a partire dal 1976.

In tale caso la prima quota annuale è determinata in ragione del 50 per cento e le successive in ragione del 25 per cento ciascuna del finanziamento assegnato all'ente attuatore, da erogarsi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dedotto, per l'esercizio 1976, l'ammontare dei finanziamenti destinati alle opere d'importo fino a L. 100.000.000.

La prima quota annuale viene erogata con le modalità stabilite dall'art. 14, primo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37; la seconda quota annuale viene erogata quando i lavori abbiano raggiunto almeno il 50 per cento del prezzo contrattuale su domanda dell'ente corredata dei certificati di liquidazione; la terza quota annuale viene erogata al termine dei lavori, in base a domanda dell'ente corredata dei certificati di liquidazione nonché del certificato di ultimazione dei lavori e del relativo stato finale, dedotte dall'ammontare della quota le eventuali economie accertate.

L'erogazione delle quote successive alla prima è altresì subordinata alla presentazione bimestrale, da parte dell'ente attuatore, degli stati di avanzamento dei lavori.

Con le modalità di cui al presente articolo si procederà all'assegnazione ed alla erogazione dei finanziamenti per le opere comprese nel secondo programma di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 9.

Collaudo e destinazione delle opere

Per la nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori si applica l'art. 16 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, salvo che la Regione si sia sostituita all'ente obbligato nella esecuzione dell'opera, nel quale caso provvede ad ogni effetto la giunta regionale.

Le opere realizzate, anche se alla loro attuazione provvede la Regione in via sostitutiva, apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti obbligati con destinazione ad uso scolastico e con conseguenti oneri di manutenzione.

Art. 10.

Procedure surrogatorie regionali

Salvo il disposto dell'art. 2, entro trenta giorni dalla infruttuosa scadenza dei termini previsti dalla presente legge per i vari adempimenti da parte degli enti obbligati la giunta regionale provvede in via sostitutiva oppure, se risulta più opportuno per la sollecita esecuzione dell'opera, assegna nuovi termini trascorsi i quali provvede in via sostitutiva.

Art. 11.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 novembre 1976

CAROSSINO

Avvisi di rettifica

Alla legge regionale 10 agosto 1976, n. 23, pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 18 agosto 1976 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 237 del 7 settembre 1976, deve essere apportata la seguente rettifica:

all'art. 1, dove è scritto: « ... esercizio *1981* », leggasi: « ... esercizio *1984* ».

Alla legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione n. 36 dell'8 settembre 1976 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 277 del 16 ottobre 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 8, sub *c*), dove è scritto: « revisione *a* conferma », leggasi: « revisione *o* conferma »;

all'art. 14, sub *a*), dove è scritto: « in *quello* », leggasi: « in *quelli* ».

(13352)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763390)